



Dott. ssa Francesca Pula
NOTAIO
Piazza Dante 10
48026 Russi (RA)
Tel. 0544 583751 - Fax 0544 586931
Mail:fpula@notariato.it - www.notaiopula.it

Società a responsabilità limitata semplificata

Informazioni alla clientela

La società a responsabilità limitata semplificata, disciplinata dall'art. 2463-*bis* del codice civile (introdotto dall'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è riservata ai giovani che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

Dette società sono regolate da uno statuto standard, approvato con D.M. 23 giugno 2012, n. 138.

A norma del suddetto art. 3 del d.l. n. 1/2012, per la costituzione della s.r.l. semplificata non sono dovuti onorari notarili, né imposte di bollo o diritti di segreteria. E', invece, dovuta l'imposta di registro (nella misura di euro 168).

Nella valutazione circa la convenienza o meno della scelta di questo tipo sociale, occorre considerare quanto segue:

- 1) - la s.r.l. semplificata, a parte le esenzioni sopra descritte, è soggetta alle normali imposte (Ires, Irap, ecc.), come qualsiasi altra società a responsabilità limitata;
 - 2) - non vi è alcun esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dalla redazione annuale del bilancio di esercizio, con i relativi costi ed onorari dovuti al commercialista.
- Ove invece si decidesse di avvalersi di una diversa forma per l'esercizio dell'attività (società di persone, impresa individuale), è possibile usufruire del regime fiscale di vantaggio introdotto dall'art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, purché non oltre il compimento dei 35 anni di età, in luogo delle imposte sui redditi e dell'Irap è dovuta un'imposta sostitutiva con l'aliquota del cinque per cento; le operazioni effettuate non sono soggette ad Iva; è previsto altresì l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili);
- 3) - per la s.r.l. semplificata sono normalmente dovuti i diritti camerali annuali;
 - 4) - occorre effettuare normalmente la vidimazione dei libri sociali, con i relativi costi (imposte di bollo, tassa sulle concessioni governative, onorari notarili);
 - 5) - gli atti modificativi dello statuto sociale, e le cessioni delle quote sociali, sono soggetti alle normali imposte e tasse ed onorari notarili;
 - 6) - i soci possono essere solo persone fisiche e gli amministratori devono essere necessariamente scelti tra i soci;
 - 7) - a seguito del compimento dei 35 anni di età da parte di uno o più soci, sembra necessaria - ove non si ritenga applicabile l'esclusione di diritto - la modifica dello statuto sociale, ovvero la cessione di quote, o una delibera di esclusione, ovvero il recesso dalla società del socio che non abbia più i requisiti previsti dalla legge;
 - 8) - lo statuto standard non può essere modificato né implementato con aggiunte di alcun tipo. I soci possono derogarvi nei loro rapporti interni (con patti parasociali), ma non modificando lo schema ministeriale di statuto, poiché a norma dell'art. 2463-*bis* c.c. l'atto pubblico deve essere redatto "in conformità al modello standard".

Ciò può determinare una serie di inconvenienti, in quanto (a titolo puramente esemplificativo):

- non è prevista l'indicazione della durata della società, con la conseguenza che a norma dell'art. 2473 c.c. i soci hanno diritto di recesso senza alcuna limitazione;
- non è prevista né possibile l'indicazione della scadenza degli esercizi sociali (per cui è incerto se detta scadenza maturi 365 giorni a decorrere dalla data dell'atto costitutivo, o dall'iscrizione nel registro delle imprese, ovvero al 31 dicembre di ogni anno solare);
- non è possibile disciplinare nello statuto i poteri di amministrazione e di rappresentanza (stabilendo ad esempio la necessità di firma congiunta, o la riserva del potere di rappresentanza a qualcuno soltanto degli amministratori, o l'autorizzazione dei soci per determinati atti più importanti);
- non è possibile inserire nell'atto clausole di prelazione o gradimento in caso di cessione delle quote sociali (con la conseguenza che questa è libera, ed è possibile l'ingresso in società di chiunque, senza filtri né limitazioni);
- non è possibile regolare statutariamente la successione a causa di morte del socio, né le modalità di liquidazione della quota sociale;
- non possono essere stabilite, secondo la volontà dei soci, maggioranze diverse da quelle legali per le deliberazioni dell'assemblea dei soci (neanche per le modificazioni dell'atto costitutivo, o per deliberazioni di particolare importanza);
- non possono essere inserite clausole di conciliazione ed arbitrato per l'ipotesi di controversie tra soci, o tra soci e organi sociali;
- non sono consentiti finanziamenti ai soci alla società, in conformità al t.u. bancario e relative disposizioni attuative (art. 6, commi 1 e 2, della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 n. 1058), e nell'impossibilità di prevederli nello statuto;
- non è possibile stabilire nello statuto che l'approvazione del bilancio abbia luogo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (vale sempre il termine di legge di 120 giorni, *ex artt. 2478-bis e 2364 c.c.*).

L'attività gratuita del notaio riguarda esclusivamente la stipula dell'atto costitutivo e la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese, con esclusione di qualsiasi consulenza sul punto (per la quale sono dovuti i normali onorari notarili).

Francesca Pula